



ISTITUTO COMPRENSIVO

“Domenico Matteucci” – Faenza Centro

Codice meccanografico RAIC82200C – Codice Fiscale 81002000396 - Codice univoco UF755B

E-mail: raic82200c@istruzione.it

Sito Web: www.icmatteuccifaenza.edu.it

Pec: raic82200c@pec.istruzione.it

Via Martiri Ungheresi, 7
48018 FAENZA (RA)

Tel. 0546-21277

Fax 0546-22078

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA

ALUNNI PROVENIENTI DA CONTESTI MIGRATORI DIVERSI



Questo Protocollo d'accoglienza è un documento deliberato dal Collegio dei Docenti. Contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni provenienti da contesti migratori altri; definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana.

Il presente documento, in conformità alle normative citate, rappresenta la base per la realizzazione di un percorso scolastico positivo. Delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (iscrizione)
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza)
- educativo e didattico (proposta di assegnazione della classe, accoglienza, insegnamento dell'italiano come L2);
- sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Diritto all'istruzione scolastica dei minori stranieri

Gli alunni provenienti da contesti migratori diversi o comunque presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all'istruzione; per essi valgono i principi di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico. Le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli. Il diritto all'istruzione scolastica dei minori presenti in Italia legalmente (assieme ai genitori con permesso di soggiorno) o illegalmente (assieme ad adulti privi di permesso oppure giunti 'non accompagnati') è affermato in modo vincolante da numerose convenzioni, documenti e normative, internazionali, europei e nazionali.

- **Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** (ratificata dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n.848) art.2 del protocollo addizionale: " A nessuno può essere interdetto il diritto all'istruzione. Lo Stato, nell'attività che svolge nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche".
- **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo** (adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10/12/1948) art.1: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti..." art.25: "La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza..." art.26: "Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria..."
- **Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo** (ONU, 20 Novembre 1959)
- **Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia** (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27/5/1991, n.176). art.28: " Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione [...] devono ... rendere l'istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti..."
- **Patto internazionale sui diritti civili e politici** (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976). art.24: "Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della famiglia, della società e dello Stato".
- **Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali** (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976). art.10: "Speciali misure di protezione devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale..." art. 12: "Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione".
- **Costituzione della Repubblica Italiana**: art.10: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali" art.30: "E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio..." art.31: "La Repubblica ... Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo..." art. 34: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita".
- **C.M. n.5/94**: ammette l'iscrizione con riserva di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione.
- **Legge n.40, 06/03/1998**: "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

art. 36: "I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica".

- **D.P.R. n. 394, 31/08/1999:** "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero..." L'art. 45 disciplina l'iscrizione scolastica e le misure di sostegno per la piena fruizione del diritto allo studio (vedi riquadro).
- **Legge n. 189, 30/07/2002:** (nota come legge Bossi-Fini) Non modifica in alcun modo le precedenti disposizioni che rimangono quindi pienamente valide.
- **Legge n. 53/2003:** riguardante l'obbligo di personalizzazione dei piani di studio.
- **Documento dell'ottobre 2007:** "La via italiana per la scuola interculturale" Norme per la valutazione del 30/10/2008

Nota MIUR 8/1/2010 (PEP) Indicazioni Nazionali per il curricolo del Novembre 2012

Direttiva MIUR 27/12/2012: Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del Febbraio 2014. Sostituita e integrata dagli "**Orientamenti interculturali – idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori**" marzo 2022.

ISCRIZIONE

I minori, presenti sul suolo italiano a qualsiasi titolo, sono soggetti all'obbligo scolastico; l'iscrizione alle classi dell'obbligo va accolta in qualsiasi momento dell'anno scolastico, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3. Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99).

L'iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso di accoglienza dell'alunno proveniente da contesti migratori diversi e della sua famiglia.

ISCRIZIONE

PERSONALE della SEGRETERIA ALUNNI:

compila con la famiglia la domanda di iscrizione

- raccogliere la documentazione sanitaria (certificati di allergie/intolleranze; malattie e necessità di farmaci salvavita) e quella relativa alla precedente scolarità (se esistente);
- acquisire l'opzione di avvalersi dei servizi previsti nell'offerta formativa dell'istituto (scelta del tempo scuola, dell'uso della mensa, di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica ecc.)
- compilare i moduli necessari per la frequenza scolastica (delega al ritiro; privacy foto/video; autorizzazione uscite sul territorio; verificare l'avvenuta iscrizione al servizio di refezione scolastica del comune di Faenza; autorizzazione ad uscire in pausa pranzo; autorizzazione all'uscita autonoma da scuola per la scuola secondaria).

- Generare le credenziali per accedere alla G-suite e al registro elettronico.
- Comunicare tempestivamente l'iscrizione del nuovo alunno alla Funzione Strumentale e, per conoscenza, al responsabile di plesso, trasmettendo dati e contatti della famiglia al fine di procedere all'attivazione delle fasi successive.
- Comunicare alla famiglia la data di inizio della frequenza come da decisioni prese al momento dell'assegnazione della classe.

LA PRIMA CONOSCENZA

I DOCENTI CON FUNZIONE STRUMENTALE

IL RESPONSABILE DEL PLESSO

MEMBRI DELLA COMMISSIONE INTERCULTURA (ALL'OCCORRENZA):

- Contattare la famiglia e il mediatore culturale per programmare il primo colloquio con lo scopo di raccogliere una serie di informazioni sulla storia personale del bambino/ragazzo, sulla situazione familiare, sul suo percorso scolastico, sugli interessi, le abilità, le competenze possedute.
- Raccogliere informazioni e dati inerenti alle classi in cui l'alunno potrebbe essere inserito in base alle informazioni acquisite e all'età anagrafica.
- Programmare i test d'ingresso di matematica e inglese per verificare le competenze già acquisite (azione da interpretare esclusivamente per valutare l'iscrizione alla classe terza della scuola secondaria di I grado). Tali test verranno eseguiti congiuntamente ai test predisposti dal mediatore culturale (tempo stimato per l'esecuzione: un'ora e mezza). Nella stessa occasione il mediatore effettuerà anche il colloquio con i genitori dell'alunno.

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

I DOCENTI CON FUNZIONE STRUMENTALE

IL RESPONSABILE DEL PLESSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

I minori provenienti da contesti migratori diversi, in base all'art. 45 del DPR 31/8/99 n. 394, vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, oppure immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica anche tenendo conto dei risultati del test d'ingresso.

- Definire la classe di assegnazione dell'alunno in base ad alcuni criteri individuati (vedi allegato).
- Informare i docenti della classe individuata e trasmettere tutti i dati utili per l'accoglienza dell'alunno.
- Concordare la data di inizio della frequenza.
- Comunicare alla segreteria alunni la data individuata per l'inizio della frequenza.

**L'alunno che richiede di essere inserito in una terza della scuola secondaria, verrà iscritto "con riserva" in una delle classi terze. In base ai risultati dei test e alle informazioni raccolte in seguito al colloquio con la famiglia si confermerà tale scelta oppure si valuterà l'inserimento in una classe seconda.*

INSERIMENTO NELLA CLASSE

I DOCENTI DELLA CLASSE :

- predisporre un'attività di accoglienza;
- promuovere attività di gruppo e di tutoraggio fra pari;
- valutare l'opportunità di avvalersi della collaborazione dei mediatori/facilitatori programmando e attuando percorsi di L2 utilizzando le risorse del plesso.
- Predisporre un Piano di studi Personalizzato considerando gli obiettivi minimi previsti per la classe

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE ⁽¹⁾

Nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato è importante che vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

Come previsto dalla Linee Guida del 2014, *"... per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione ..."* delle consegne di lavoro e nell'esposizione del colloquio orale.

AMMISSIONE ALL'ESAME

Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del primo ciclo, il Consiglio di Classe delibera l'ammissione all'esame, tenendo conto dello specifico percorso scolastico dell'alunno e dei progressi compiuti, anche nel caso che il processo di acquisizione della seconda lingua non possa considerarsi compiuto.

Per la validità dell'anno scolastico, solo per la scuola secondaria di 1° grado, le disposizioni ministeriali prevedono la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, con alcune precisazioni.

Nel D.Lgs. 62/2017 infatti, all' Art. 5. "Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado", oltre al riferimento al "monte ore personalizzato di ciascun alunno" sono previste "motivate deroghe" al limite della frequenza per i casi eccezionali, congruamente documentati.

Ne consegue che, per gli alunni arrivati in corso d'anno, il calcolo della percentuale di frequenza inizia a partire dalla data di iscrizione nella scuola di frequenza.

PROVE D'ESAME

È opportuno adeguare le prove dell'esame di stato al possesso delle competenze essenziali che equivalgono al raggiungimento della sufficienza.

Le prove scritte e orali per l'allievo neoarrivato si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

prevedere nelle prove scritte di italiano almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno; in generale è opportuno facilitare l'elaborazione della prova scritta con indicazioni ad alta leggibilità, sia scritte (es. immagini, schemi, domande guida), sia orali;

consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue; concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero; nel corso delle prove prevedere la presenza di un mediatore linguistico.

Secondo le Linee Guida del 2014, *“... nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere, la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare a comprensione.*

Tipologie di prove scritte

Tutte le prove d'esame individuate dai docenti di materia dovrebbero quindi prevedere nelle rispettive tracce diverse livelli di complessità per dare la possibilità a ciascun alunno di affrontarle nel rispetto delle competenze (diverse modalità e tipologie di prove; diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali; a contenuto facilitato).

Tutto ciò può essere concretizzato con flessibilità, orientandosi verso prove d'esame a:

“ventaglio” (diverse modalità e tipologie di prove);

“gradini” (diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali);

“contenuto facilitato” e conosciuto dall'allievo che individuino il livello di sufficienza e i livelli successivi.

Ad esempio, nell'ambito linguistico è possibile prevedere nella terna una prova a contenuto ampio e conosciuto dall'allievo.

Nell'ambito matematico e delle lingue straniere è auspicabile formulare prove a gradini formate da quesiti tra loro dipendenti, ma che guidino l'allievo nelle soluzioni richieste dalle più semplici alle più complesse, articolate con richieste graduate che individuano in modo chiaro il livello di sufficienza e i livelli successivi.

Relativamente alle modalità di svolgimento dell'esame di terza per gli alunni NAI non è prevista nessuna misura dispensativa in sede di esame e non è permesso concedere tempi aggiuntivi.

Prova orale

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

Gli studenti non italofoni possono sostenere l'orale con il supporto di una presentazione digitale (così come indicato nel piano di studi) oppure in lingua inglese o in altra lingua a loro più congeniale.

È prevista la possibilità per gli studenti di svolgere l'orale anche in lingua madre con la presenza del mediatore culturale.

CRITERI DI VALUTAZIONE ⁽¹⁾

La valutazione deve tener conto del singolo percorso di apprendimento delineato nel Piano di Studi Personalizzato transitorio (presso la scuola secondaria di primo grado) che riguarderà i primi due anni di inserimento.

La valutazione deve rispecchiare la personalizzazione del percorso.

I docenti si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte.

La valutazione ha un carattere orientativo e formativo e tiene conto del percorso dell'alunno, dei passi realizzati, della motivazione, dell'impegno e delle potenzialità di apprendimento dimostrate.

La valutazione, nella prima fase di inserimento, ha lo scopo di verificare soprattutto la preparazione nella conoscenza della lingua italiana e dovrà tenere in considerazione, come primo elemento, il recupero dello svantaggio linguistico, il raggiungimento degli obiettivi trasversali e, infine, l'acquisizione delle competenze di base.

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari, bisogna tener conto dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di lingua per la comunicazione in italiano L2.

Valutazione intermedia

Si ricorda che si potrà optare per la sospensione della prima valutazione quadrimestrale, quando non sia possibile verificare i progressi dell'alunno a causa dei limitati tempi di apprendimento.

Per le discipline in cui l'alunno non viene valutato, si consiglia di riportare a verbale una delle seguenti motivazioni:

- ✓ “La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno non conosce la lingua italiana”
- ✓ “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana”;
- ✓ “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova ancora nella fase di apprendimento della lingua italiana”;

Indicatori comuni che concorrono alla valutazione

In un'ottica formativa, è opportuno considerare gli indicatori comuni che concorrono alla valutazione:

- La situazione di partenza e i progressi in itinere;
- I risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- I risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- La motivazione ad apprendere;
- La regolarità della frequenza;
- L'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche ed extrascolastiche.

Valutazione finale

La valutazione viene espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel Piano di studi personale transitorio.

L'alunno all'interno del primo ciclo viene ammesso alla classe successiva esclusivamente in base agli obiettivi previsti nel piano di studi personale e ai progressi compiuti. Per quanto riguarda la scuola primaria in particolare, si ricorda quanto espresso nel Comma 1 dell'Art. 3 del DL n. 62: *“Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.”*

Si consiglia sempre di riportare a verbale la motivazione: “La valutazione espressa si

riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di apprendimento della lingua italiana".

Il raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue CERL deve essere considerato uno degli indicatori positivi - ma non vincolanti - per la continuazione dell'anno scolastico, nel caso di alunni iscritti nel secondo quadrimestre; che provengono da un sistema linguistico molto diverso da quello italiano (es. alunni sinofoni, arabofoni ecc.); con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine e/o non alfabetizzati nella lingua d'origine.

In questi casi si considera che "i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico". L'interclasse/il Consiglio di classe dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'alunno all'anno scolastico successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione motivata e documentata. La motivazione richiama quanto già espresso nelle Indicazioni Generali le quali, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti, tengono conto del tempo necessario per valutare, nel corso dell'anno successivo, i progressi dell'alunno. Tale procedura è particolarmente importante nei casi di allievi in ritardo di uno o più anni rispetto alla corrispondenza tra età anagrafica ed età scolare.

LA COLLABORAZIONE COL TERRITORIO

Per promuovere l'inclusione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che tenga in considerazione il rispetto delle differenze, la scuola usufruisce delle risorse presenti sul territorio, della collaborazione con i servizi e con le amministrazioni locali per costruire una rete di interventi.

A Faenza svolge un ruolo fondamentale il Centro per le Famiglie, che fornisce anche i servizi di mediazione linguistico-culturale e facilitazione in italiano L2, organizza periodicamente il Tavolo per l'Intercultura scolastica, a cui partecipano i referenti di tutti gli Istituti Comprensivi dell'Unione della Romagna Faentina e i corsi estivi di italiano per gli alunni di nuovo arrivo (NAI). E' presente anche la Consulta delle cittadine e dei cittadini stranieri del Comune di Faenza che, a titolo di volontariato, collabora con la scuola per traduzioni e incontri con le famiglie.

LA COMMISSIONE INTERCULTURA

Nel nostro Istituto Comprensivo si è costituita una Commissione Intercultura, composta dai docenti Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni provenienti da contesti migratori diversi e da docenti rappresentanti di tutti i plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. I docenti Funzione Strumentale, coadiuvati dalla Commissione, curano i rapporti con il Centro per le Famiglie, organizzano gli interventi di mediazione e facilitazione, si occupano dell'attuazione del presente Protocollo, organizzano i laboratori di alfabetizzazione e recupero, predispongono il progetto intercultura annuale, propongono tematiche e attività a carattere interculturale per le classi o per la formazione dei docenti; formulano proposte per l'acquisto di materiale didattico specifico e l'utilizzo dei fondi in base alle risorse disponibili annualmente.

ALLEGATI

1. Questionario per la famiglia
2. Piano di Studio Personalizzato
3. Obiettivi minimi disciplinari per la scuola primaria
4. Obiettivi minimi disciplinari per la scuola Secondaria di 1° grado
5. Criteri di attribuzione alle classi



Documenti consultati

- 1) LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEO ARRIVATI. LINEE ORIENTATIVE
<https://www.iccappelli.edu.it/web/wp-content/uploads/2022/09/Criteri-di-Valutazione-alunni-NAI-2022>

Delibera n.30 del Collegio Docenti unitario del 31 marzo 2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Vittoria Marino
firmato digitalmente